CASSUTO

MOTIVI DI APPELLO

1893

Cassuto, Dario

Italy

115

Tribunale civile e penale di Livorno
IN SEDE DI APPELLO

MOTIVI DI APPELLO
CONSULTAZIONE
E ULTERIORI RILIEVI

A FAVORE

del sig. Augusto Nardi
DENTISTA

Esercizio della professione in base a diploma in odontoiatria conseguito nella R. Università di Roma. — Diritto di fregiarsi del titolo di medico chirurgo dentista conseguito presso l'Università di Ginevra.

LIVORNO
STAB. TIP. S. BELFORTE E C.
1893

I.

Motivi di appello

Avanti l'on. Tribunale civile e penale di Livorno

IN SEDE PENALE

Comparisce

Il signor *Augusto* di Cesare *Nardi,* dentista, domiciliato e residente in Livorno.

Ed in appoggio dell'appello tempestivamente e regolarmente interposto nella cancelleria della Pretura Urbana di Livorno il dì 14 settembre 1892 contro la sentenza della Pretura stessa in pari data che lo condanna alla multa di Lit. 50 pel delitto di che all'art. 186 del cod. penale, a mezzo del sottoscritto suo difensore all' uopo delegato, deduce i seguenti motivi, con riserva, occorrendo, di ulteriori svolgimenti e deduzioni:

I. motivo. — Violazione e falsa interpetrazione ed applicazione dell'art. 186 del vigente codice penale, del-

l'art. 23 della legge 22 decembre 1888 N. 5849 serie 3ª, dell'art. 140 della legge sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859, dell'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile, e ingiustizia per inesistenza di reato.

Sono rimasti luminosamente provati in giudizio, con documenti e con testimoni, e sono stati ritenuti costanti dalla stessa appellata sentenza, i fatti seguenti:

1° che l'appellante Augusto Nardi ha esercitato ed esercita in Livorno la odontojatria, o professione del dentista, e non ha mai esercitato né esercita la medicina o la chirurgia.

2° che esso è munito di un regolare diploma di dentista conseguito con pieno plauso nella R. Università di Roma il 25 ottobre 1886.

3° che esso è pur munito di un altro regolare ed autentico diploma conseguito nella Università di Ginevra dopo esami subìti nel 28 luglio 1888, in seguito a un nuovo corso di studi compito con sussidi del Governo Italiano.

4° che esso nella sua residenza in Livorno, previo permesso della autorità municipale ha apposto e tiene una lastra di ottone sulla quale è incisa la seguente leggenda: *Augusto Nardi D.D.S.G. Medico chirurgo dentista.*

5° Che il diploma conseguito nella università di Ginevra non fu reso esecutivo ai termini e per gli effetti dell'art. 140 della citata legge sulla pubblica istruzione.

In questi termini di *fatto* la appellata sentenza ritenne in *diritto* che col portare il titolo di *medico chirurgo dentista* e col farlo incidere sulla lastra innanzi la propria porta, il comparente Augusto Nardi abbia consumato il delitto previsto dall'art. 186 del cod. penale, e cioè si sia

arrogato un grado accademico ed un titolo che non possedeva.

Facile è il confutare in questa parte la sentenza appellata, la quale per quanto dottamente e sapientemente estesa, non giunge a legittimare l'*errore di diritto* che la dòmina, e la falsa interpretazione che essa dà alle disposizioni di legge, che dovrebbero contenere, e non contengono, la proibizione alla quale avrebbe contravvenuto l'appellante.

E di vero, per aversi il delitto di che nell'art. 186 del cod. pen., è estremo essenziale che taluno si sia *arrogato un titolo,* vale a dire che abbia portato, speso, esercitato *un titolo che non possiede.*

Ora il comparente Nardi *possiede* il titolo di *medico chirurgo dentista,* che gli è stato rilasciato dalla Università Ginevrina, e quindi non ha contravvenuto *in lettera* al disposto dell'art. 186, e non è incorso nel caso tipico previsto da questo articolo. Non si è arrogato un titolo che non avesse, perché *arrogarsi* vuol dire attribuirsi una qualità che non si possiede.

Ma la sentenza appellata con sottil ragionare crede che se il divieto non è scritto in lettera nell'art. 186 del cod. pen., il caso però rientri in questa sanzione penale sotto l'aspetto che un titolo *conseguito all'estero non ha efficacia in Italia;* e a tal proposito invoca le altre citate disposizioni di legge (art. 23 della legge 22 decembre 1888, e art. 140 della legge sulla istruzione pubblica del 1859) attribuendo loro il significato che il titolo conseguito all'estero non possa portarsi in Italia; che chi lo possiede, per la loro sanzione proibitiva, non possa fregiarsene.

È in ciò che sta tutta l'essenza dell'errore dell'appellata sentenza, ed è in questo modo che essa falsamente interpetra e vìola quelle disposizioni di legge, le quali dicono e vietano ben altra e ben diversa cosa, come fra poco sarà dimostrato.

Intanto però giova premettere che ad ogni modo è manifesta la violazione dell'art. 186 del cod. pen., e ciò per una duplice ragione:

1.ª perché le materie penali non sono subiette a interpretazione estensiva, non si applicano ai casi non espressi (art. 4 delle disposizioni preliminari al cod. civ., che pure si denuncia sotto questo aspetto come violato); e quindi non può parificarsi al caso di chi si *arroga un titolo*, quello di colui che si fregia di un titolo *che possiede*, sebbene conseguito all'estero.

Così è ovvio che commetterebbe il delitto di che nel citato art. 186 colui che si fregiasse del titolo di *cavaliere* o di *dottore in legge*, senza possederlo; ma non lo commetterebbe colui che fregiandosi dell'uno o dell'altro di questi titoli, fosse effettivamente decorato da un Governo estero, o presso un estera università laureato (ad es. cavaliere della legion d'onore, o laureato dall'Università della Sorbona).

Ed è in questo senso che è intervenuta l'unica sentenza proferita nella materia (se le ricerche del sottoscritto non sono incomplete) e cioè quella del 3 marzo 1891 della Pretura di Bologna nel caso del celebre *Roberth*, che si fa chiamare professore e commendatore. Essa ha fissato le massime che *un artista di teatro che si qualifichi professore non commette il delitto di che nell'art. 186 del*

cod. pen., e neanche vi incorre se fa uso di titoli cavallereschi realmente conferitigli all'estero (Rivista Penale Anno 17, vol. 33, pag. 621, N. 899 e segg.).

2.° Ad ogni modo e in ogni caso, anche nel falso concetto della appellata sentenza, sarebbe errata l'applicazione dell'art. 186 del cod. pen., perché, nella ipotesi cento volte impugnata che il fatto da essa ritenuto costante esaurisse gli estremi di un reato qualsiasi, il fatto cioè di portare in Italia un grado o titolo accademico conseguito all'estero, esso non sarebbe un delitto, ma una contravvenzione; non sarebbe previsto e punito dall'art. 186 del cod. pen., ma dall'art. 23 della legge 22 decembre 1888, il quale ha nel 2° capoverso una sanzione speciale contro i contravventori alle prescrizioni dell'art. stesso; e la riserva alle maggiori pene del cod. pen. deve naturalmente intendersi per il caso che il fatto esorbiti da quello previsto, non per quello che sia lo stesso identico fatto, la stessa violazione dalla legge speciale contemplata.

Ma, comunque si pensi sopra questi due punti, che per scrupolo e per abbondanza di difesa vengono accennati e dedotti, la tesi limpida del comparente è questa: *che non è per niente vero,* come suppone la sentenza appellata e come è necessario supporre per applicare l' art. 186, *non è per niente vero che esista in Italia una disposizione legislativa la quale proibisca a chi li possiede di fregiarsi dei titoli e gradi accademici conseguiti all'estero.*

Tal divieto non è scritto nell' art. 23 della legge 22 decembre 1888, e nell'art. 140 della legge del 1859, e leggendolo in essi la sentenza appellata li ha entrambi falsamente intesi ed applicati.

L'art. 23 non fa altro che contemplare l'ESERCIZIO delle professioni che enumera, fra le quali quella di dentista, e non già il fatto che si porti anche pubblicamente il titolo estero.

Ciò emerge dalla sua *lettera*, e dal suo *spirito*.

Dalla sua lettera, perché lo dice: *nessuno può* ESERCITARE *la professione etc. se non abbia conseguito la laurea o diploma di abilitazione in una Università, istituto o scuola del Regno, o per l'applicazione dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.*

Dunque la legge dice chiaro che non si può *esercitare* la professione di medico, di chirurgo, di dentista, etc. con un diploma estero, a meno di uniformarsi alle prescrizioni del citato art. 140. Ma essa non dice affatto che chi non esercita la professione, o chi la esercita in virtù di un diploma conseguito nel Regno, *non possa fregiarsi del diploma conseguito all'estero.*

Lo spirito della legge conferma il suo letterale disposto: perché essa intende soltanto a tutelare l'igiene e l'interesse pubblico, e ad impedire che talune pofessioni delicate, le quali riguardano la salute dei cittadini, possano essere esercitate nel Regno senza una garanzia di capacità e di idoneità in chi le esercita. Quindi si comprende come essa esiga che per fare ad es. il dentista occorra o essere diplomato nel Regno, o per coloro che hanno invece un diploma estero un sindacato della idoneità loro, della intrinseca validità del diploma, il quale però deve essere delibato e reso esecutivo nei modi voluti dall'art. 140 della legge del 1859.

Ma se colui che esercita quella professione ha già la sufficiente abilitazione conseguita nel Regno, che importa al legislatore, in che trova possibil nocumento la sanità pubblica, se esso annunzia che è fregiato anche di un diploma estero?

Quod abundat non vitiat: e non si arriva davvero a comprendere come e a quale scopo possa mai entrare fra gli intendimenti del citato art. 23, che la sanzione proibibitiva dell'esercizio della professione si estenda a quella di portare il titolo!

Certo non si vorrà dire, né si è detto dalla sentenza appellata, che colui che è abilitato nel Regno, non possa esercitarvi perché sia per avventura abilitato anche all'estero: si cadrebbe nell'assurdo assoluto, nella più manifesta contradizione, nella più flagrante ingiustizia. Si concederebbe l'esercizio a chi ha un diploma solo e sufficiente, e si negherebbe a chi ha lo stesso diploma, e di più ne ha un altro!

E allora, se non si nega l'esercizio, come può negarsi il titolo? La legge non vieta di portarlo; esso non è necessario per l'esercizio.

Acutamente osserva la sentenza appellata che chi annunzia di essere munito di un diploma estero, e chi si qualifica medico chirurgo dentista, anziché solo dentista, riscuote maggiore fiducia, presenta maggiori garanzie, ed il pubblico a lui accorrerà più facilmente.

Ma che per ciò? Finché egli servirà quel pubblico esercitando la professione *alla quale in Italia è abilitato*, nessun danno può nascere. La abilitazione, e quindi *la garanzia voluta dalla legge permane nella sua interezza.*

E se il pubblico accorrerà con più fiducia a chi non si è contentato degli studi necessari, ma ha fatto i superflui, a chi come il Nardi, acceso del sacro amor della vera scienza, non ha subito tratto profitto da un sufficiente diploma, ma con sacrifizio personale, con l'eccitamento e l'aiuto del Ministero della P. Istruzione, è andato all'estero a perfezionarsi nell'arte non anco intrapresa; sarà questo un giusto premio a disinteressate ed utili fatiche, e il legislatore, è il Governo, non potranno che applaudire, la pubblica igiene che avvantaggiarsi, se l'esercizio di una professione che quest'ultima interessa, si svolgerà sotto la tutela di una ULTERIORE GARANZIA *la quale non viene dal legislatore imposta.*

Pensando altrimenti si eleva a *colpa* e a *delitto* concedere al pubblico una garanzia maggiore di quella che la saggezza del legislatore ha ritenuto sufficiente!

D'altronde la legge non contiene il divieto, la sanzione proibitiva, che, giusta o no, viene creata dalla appellata sentenza: e non è ufficio del giudice sostituirsi al legislatore per migliorarne le sanzioni.

La legge vieta l'esercizio col diploma estero. Consente l'esercizio col diploma italiano. Non vieta che chi può esercitare porti il titolo conferito dal diploma estero.

Finché il comparente fa il *dentista* nulla gli si può obiettare: egli non vìola l'art. 23 della legge del 1888 perché può fare il dentista col diploma conseguito nell'Università di Roma.

Finché egli, facendo il dentista e non altro, annunzia che è *medico chirurgo dentista,* egli non vìola l'art. 186 del cod. pen. perché porta un titolo che gli spetta, e *non*

se lo arroga: non vìola l'art. 23 suddetto, perché il divieto in esso contenuto *si limita all'esercizio.*

Né può darsi all'art. 140 della legge del 1859, diverso significato di quello che ha l'art. 23 della legge del 1888. Basterebbe per escluderlo il rilevare che questo cita quello e si pone con esso in relazione e armonia.

Ma l' art. 140 non dice altro che *gli esami e i gradi ottenuti fuori del Regno* SARANNO SENZA EFFETTO *nello Stato.*

Cosa significa: *essere senza effetto?* Non potersene valere; non poter con essi esercitare la professione; non poter trarre da essi *quell'*EFFETTO *che son destinati a produrre;* non poter con essi compir *quello scopo* per il quale vengono conferiti. L'effetto di un diploma di medico, di avvocato, di dentista, è l'esercizio della medicina, della avvocatura, della odontojatria. Non è *effetto* del titolo o grado, lo stamparlo sulla carta da visita, o il menzionarlo sulla porta di abitazione. E non è ad ogni modo effetto valutabile, e quell'effetto *valutato* dal legislatore per sanzionare il divieto. Al legislatore non cale che si *porti* il titolo: cale soltanto che *non se ne usi.*

Ora, ripetesi a sazietà, il comparente Nardi, esercitando da dentista, non usa del diploma ginevrino, non trae effetto dal diploma estero, ma usa della abilitazione italiana, della quale pure è in possesso.

Se però un dubbio potesse mai restare sul significato dell'art. 140, è dissipato completamente da quanto lo completa. *Ciò non pertanto,* esso prescrive, i diplomati all'estero che avranno fatto gli studi richiesti *saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali e saranno*

senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano. Così ad es. colui che avesse la laurea e l'abilitazione in giurisprudenza conseguita all'estero, darà in Italia gli esami finali soltanto di laurea e di esercizio. Ma a che scopo ciò? Evidentemente per potere esercitare la professione, e non mai per poter fregiarsi del titolo. Sarebbe curioso che un avvocato francese che venisse a domiciliarsi in Italia pieno di allori e di danaro, e che non esercitasse la professione, dovesse rispondere del delitto dell'art. 186 del cod. pen. perché si facesse chiamare *avvocato,* e stampasse questo titolo sulle sue carte da visita o sulla partecipazione di matrimonio della figliuola!

Il seguito dell'art. 140 determina dunque sempre meglio, se pur ve ne era bisogno, il significato della locuzione: *saranno senza effetto nello Stato;* e mostra come il legislatore del 1859, come quello del 1888, non si siano preoccupati che di una cosa: e cioè di non permettere che in virtù di titoli conseguiti all' estero, dei quali non sempre si conosce la serietà e l' efficacia, si potesse nel Regno esercitare una professione per la quale è richiesta una speciale autorizzazione. Si son voluti parificare gli stranieri ai cittadini negli obblighi, come lo sono nei diritti: e sottoporre essi pure a quel sindacato che la legge impone per certe professioni. Ma né il legislatore del 1859 né quello 1888 hanno neppur sognato di impedire che il titolo o grado estero dovesse equipararsi a un titolo non esistente, fino al punto di condannare per usurpazione di titoli chi se ne fregiasse senza valersene, senza trarne effetto, e solo portando a pubblica conoscenza che ne era insignito.

Vi fu dunque confusione fra i fatti ritenuti costanti in

questa causa, e che debbono tenersi disgiunti: se il sig. Nardi esercita la odontojatria non è imputabile perché ad esercitarla fu abilitato in Italia; se porta il titolo di medico-chirurgo dentista non è imputabile perché a portarlo fu abilitato all' estero.

Il diploma estero andava delibato e reso esecutivo se avesse dovuto servire come titolo di esercizio; ma poiché il titolo di esercizio vi era, indipendentemente da esso, reso esecutivo non doveva essere agli unici effetti di portare il titolo.

Né si dica che il signor Nardi si fece chiamare *medico-chirurgo* mentre non lo è, perché si fece chiamare *medico chirurgo dentista*, come infatti è; ed aggiunse anche le sigle D. D. S. G. che denotavano la scuola nella quale conseguì il diploma.

Non esiste dunque il delitto per cui fu condannato: non vi fu *usurpazione di titolo o grado accademico*.

II. motivo. — In ogni più dannata ipotesi, meritava accoglienza la deduzione della buona fede, che si ripropone, desunta sia dal permesso municipale per l'applicazione della targa nella quale soltanto si concreterebbe la iscrizione vietata, sia per la coscienza del proprio buon diritto, Si risponde dalla sentenza appellata che l'errore di diritto non scusa. La formula non è esatta. Non scusa l'ignoranza della legge. Ma quando in seguito a un errore di diritto. esula il dolo, come può permanere un delitto, quale è quello dell'art. 186? Lo stato di buona o mala fede è uno stato di fatto: e chi erra in buona fede non delinque. La giusta credulità di possedere un diritto è stata nelle materie penali equiparata al possesso. Ma checché sia di questa

deduzione, il comparente confida che sarà accolta la prima, nella quale più specialmente insiste, e colla quale tende a difendere il suo diritto.

P. Q. M.

Il comparente insiste nell'appello, chiede la revoca dell' appellata sentenza, e in riparazione la dichiarazione di non luogo a procedere per inesistenza di reato, con ogni altra pronunzia del caso.

Livorno, li 17 settembre 1892.

Ossequiosissimo
AVV. DARIO CASSUTO.

II.

Consultazione

Poche volte accade di trovare una causa in cui sia così evidente il buon diritto; ed è occorso un singolare intreccio di errori e di ambiguità per negare tale evidenza.

L' accusa portata contro il Nardi è per abusiva qualifica o usurpazione di titoli avendo egli alla porta esterna del suo gabinetto affisso una placca in cui si dichiara medico-chirurgo-dentista. A tale qualifica sono aggiunte alcune iniziali che dovrebbero significare diplomato nella scuola ginevrina. L' usurpazione di titoli è un reato contemplato dall' art. 186 codice penale e a questo articolo si richiama in prima linea la sentenza appellata e si richiamava l' accusa. Siccome però tutta la sentenza è fondata sopra una deplorevole confusione di cose diverse, essa si richiama anche agli art. 23 della legge 22 Dic. 1888 sull' esercizio delle professioni sanitarie e all' art. 120 della legge 13 Nov. 1859 sull' istruzione pubblica, che parlano di esercizio della professione, di effetti pratici dei titoli

quanto alle funzioni a cui essi abilitano, non già della mera qualifica abusiva e non abusiva. Il lato vero della questione erompe fuori talvolta e pare che si affacci ottenebrata alla mente l'idea di una distinzione tra la qualifica mera, l'insignirsi, il fregiarsi puramente e semplicemente di un titolo e l'esercizio di una professione, di una funzione pubblica in base a questo titolo; ma ben tosto si ricade nell' equivoco che è la base essenziale della condanna, e non è nemmeno il solo equivoco.

La sentenza appellata non contesta i seguenti punti i quali risultarono provatissimi. 1.° che il Nardi esercita esclusivamente la professione di dentista, 2.° che a questo esercizio è abilitato e sufficientemente abilitato da un diploma conseguito legalmente nella R. Università di Roma, 3.° che ha effettivamente conseguito nella scuola di Ginevra un diploma che gli conferisce il titolo di medico chirurgo dentista.

Or dunque il Nardi può esercitare la professione di dentista? Senza dubbio egli ha un diploma valido conseguito in una Università del Regno. Ha mai esorbitato in tale esercizio, eseguendo operazioni fuori dell' orbita della chirurgia dentaria? Giammai; tutti lo affermano, la sentenza non lo contesta, anzi lo riconosce espressamente. Su che si fa questione adunque? Sul titolo, esclusivamente sul titolo. Il signor Nardi, dice e ripete più volte la sentenza, non può portare il titolo di medico chirurgo, perchè non vi ha diritto, perché non vi è legalmente autorizzato, perchè non ha fatto nulla di quel che richiede l' art. 140 della legge Nov. 1859 sull' istruzione pubblica affinché il titolo abbia effetto nello Stato. Notiamo di volo che il si-

gnor Nardi non ha scritto nella placca incriminata medico chirurgo, bensì medico chirurgo dentista, che è deplorevole e doloroso il vedere come la sentenza insiste costantemente nel ripetere la qualifica di medico chirurgo invece dell' altra medico chirurgo dentista. E lasciamo pure questa osservazione sebbene la non sia una mera questione di parole; essa nasconde pur troppo, come tante delle così dette questioni di parole, il germe di un equivoco fondamentale di concetti. Ma, sommo cielo! come mai non può il Nardi insignirsi del suo titolo di medico chirurgo dentista? Come mai sarà questo un titolo abusivo? Egli l'ha effettivamente conseguito, la sentenza non lo contesta. Ma l'ha conseguito, si dice, in una Università estera. Ebbene che importa? Egli non potrà *esercitare* in base a quel titolo; ma egli non esercita punto in base a quel titolo, voi lo riconoscete apertamente. Ora c'è una legge, c'è un articolo che vieti di fregiarsi di un titolo conseguito all'estero, che dichiari questo una qualifica abusiva quando in base ad esso non si pretenda, non si eserciti alcuna funzione nel Regno? Una tal legge non c'è; l'art. 186 codice penale punisce come un reato l'usurpazione di titoli che non si possiedono; ma dichiara forse il legislatore in quell'articolo che l'insignirsi di un titolo conseguito all'estero sia un'usurpazione, un'abusiva qualifica? Nemmen per sogno! E secondo i principî generali della legge, secondo, vale a dire, i principî sommi della nostra legislazione cui si deve richiamare l'interprete nel silenzio della legge, questo concetto si deve ritenere come assurdo. Forseché un'avvocato, un medico, un professore, che ha conseguito un suo titolo in Francia o in Germania non si può far

chiamàre avvocato o dottore o professore anche in Italia? Ma se la legge concede ben più, concede ai medici, per esempio, sinanco l'esercizio purchè lo facciano presso i loro connazionali (art. 23 capoverso ultimo). V'ha di più; la legge propriamente non tace su questo punto, anzi quasi riconosce che il titolo conseguito all'estero possa esser portato anche in Italia. Dove lo riconosce? Precisamente in quelli articoli della legge sull'ESERCIZIO delle professioni sanitarie e sull' istruzione pubblica che la sentenza, confondendo sempre, cita contro il Nardi. Essi articoli usano le espressioni *esercizio, esercitare,* parlano di effetti nello Stato e solo per l'esercizio, solo per gli effetti nello Stato richiedono quella convalidazione che la sentenza pretenderebbe dal Nardi. La lettera della legge è evidente, ma evidentissimo è pure lo spirito, lo scopo che ha dettato le disposizioni legali. È una garanzia sanitaria per il medico, è una garanzia che l'avvocato conosca la legge del nostro paese. Ma dove questo scopo manca, perfino l'esercizio è ammesso. Un professore laureato all'estero non può forse dar lezioni anche in Italia nonché chiamarsi professore, affiggere cartelli con questa qualifica e far pubblicità?

Singolare è poi l'osservazione della sentenza: « naturalmente chi è medico chirurgo (sempre medico chirurgo!) e si dà all'esercizio dell'arte dentaria riscuote maggiore fiducia e presenta maggiori garanzie. » Ebbene, che vuol dir ciò? Chi ha un altro diploma non ha forse diritto a questa maggior fiducia? Chi ha fatto studi più lunghi e migliori non ha forse il diritto di fare intendere ch'egli presenta maggiori garanzie? Voi dovete esaminare il diritto, nient'altro che il diritto. Esercita egli illegalmente la

sua professione? No, perchè egli vi è abilitato da un diploma conseguito nel regno. Porta illegalmente il titolo di medico chirurgo dentista? No, perchè l'ha conseguito debitamente all'estero e per fregiarsi di un titolo conseguito all'estero, nessun principio di diritto richiede una convalidazione nel regno, nessun articolo di legge dichiara questo una usurpazione di titoli.

L'ambiguità e l'oscurità della sentenza — chi si aggira nel falso e nell'equivoco non può esser chiaro — è poi tale che non si riesce a intendere s'ella insista così pertinacemente sul titolo di medico chirurgo per la celata preoccupazione che il pubblico possa prendere abbaglio e scambiare il Nardi per un medico chirurgo generale. Pare di sì, perché la sentenza dichiara che « chi legge la targa o placca..... del Nardi non può farsi altro concetto che questo che il Nardi è diplomato dalla scuola Ginevrina e che anche è medico chirurgo. » Ma, lo ripetiamo, il Nardi si dichiara semplicemente medico chirurgo dentista e nessuno, che per poco rifletta sul valor delle parole, può scambiare un medico chirurgo dentista con un medico chirurgo generale. E se costui ci fosse, che cosa importa? Che qualche persona straordinariamente ingenua possa prendere abbaglio sul significato delle parole, è forse una buona ragione per vietare a un galantuomo di portare il suo titolo?

Qualche frase poco corretta della sentenza come ad esempio questa « chi è medico chirurgo e si dà all'esercizio dell'arte dentaria » o quest'altra « il Nardi non poteva.... attribuirsi il titolo di medico chirurgo sia pure che a questo titolo egli faccia seguire l'altro di dentista » potrebbero far

supporre un momento che la sentenza stessa consideri il medico chirurgo dentista come un medico chirurgo generale, che si dà all'esercizio dell'arte dentaria, piuttosto che come un medico chirurgo abilitato esclusivamente a questo; ma, lo ripetiamo, è a credere che si tratti soltanto di qualche frase poco corretta. E non insistiamo su ciò perché aggiungere un simile equivoco ai precedenti sarebbe troppo grave e perché d'altra parte non importerebbe nemmeno se il titolo di medico chirurgo dentista significasse di più e abilitasse a qualche cosa di più del titolo semplice di dentista. Tutto sta se il Nardi abbia o non abbia il diritto di fregiarsi semplicemente di un tale titolo.

Ma un altro singolare equivoco della sentenza è poi racchiuso in quest'osservazione « né vale il dire che con le sigle D. D. S. G. vien chiarito qualunque equivoco che potesse esser preso: perché infatti codeste sigle, meno per il dottor Bottari e per qualche altra persona che può avere pratica delle cose straniere e segnatamente delle abbreviature che gli stranieri sono soliti usare per far conoscere i loro titoli, sono e saranno per la maggior parte di noi altri italiani enigmatiche. » Ma, Dio mio, chi ha mai detto che quelle parole debbano chiarire l'equivoco se l'equivoco potesse nascere nella mente di qualcuno? Con quelle iniziali il Nardi ha voluto dichiarare che il diploma di medico chirurgo dentista lo ha conseguito nella scuola di Ginevra. Ma questo non importa nulla; egli poteva aver conseguito il diploma alla scuola di Londra o di Parigi o in un' altra scuola italiana; che la cosa non muterebbe. Il fatto è che il titolo di medico chirurgo dentista lo ha conseguito e lo

può legalmente portare; cosicché il Nardi poteva anche risparmiarsi quelle incriminate iniziali.

Eppure l' appellata sentenza conclude col negare persino la buona fede nel Nardi perché « si verrebbe a sanzionare l' assurdo che l' errore di diritto scusa » — Ora è pur vero che un adagio comune suona *ignorantia juris non excusat*, ma è pur vero che nello stesso diritto romano tutti i pandettisti insegnano che il principio non è vero nella sua generalità; che l'error di diritto non è sempre inescusabile, come l'errore di fatto non è sempre scusabile; che certamente è sempre scusabile l' errore sui principî dubbi e speciali o sovra punti di diritto controverso; è pur vero che i giureconsulti romani applicano quel principio all' evidentissimum jus, al jus naturale, che è nella coscienza di tutti perché conforme allo spirito di un popolo. Ed infine non dovrebbe essere ignorato quello che tutti gli scrittori di diritto romano e di diritto civile notano, come cioè la scusabilità dell' errore di diritto sia cresciuta nel diritto moderno. Valga un solo nome per tutti. Il sommo dei giureconsulti moderni Federico Carlo di Savigny — sistema del diritto romano (trad. it. Scialoia).

Appendice VIII. Errore e ignoranza vol. 3 pag. 436 438 — « Il trattamento di sfavore dell' errore presuppone come oggetto dell' errore una regola che sia comunemente riconosciuta come certa. Infatti, solo trattandosi di regola siffatta, può rimproverarsi a chi erra una grave negligenza, ed anche i numerosi esempi che ricorrono nelle nostre fonti sono tutti relativi a regole aventi tal carattere. Per conseguenza quel trattamento non potrebbe aver luogo nei due casi seguenti. Primieramente quando si tratti di

principî di diritto controversi... In secondo luogo, quando si tratti di principî di diritto particolare....

Ma il riconoscimento di questi due casi CI PORTA NECESSARIAMENTE A TRATTARE NEL DIRITTO ODIERNO L' ERRORE DI DIRITTO PIÙ BENIGNAMENTE CHE NON AVREBBE DOVUTO ESSERE TRATTATO SECONDO LE DECISIONI DEI GIURECONSULTI ROMANI. « . . . . Così il precetto di Paolo: *quod* RARO *accipiendum est* (cioè che la scusabilità dell'errore di diritto rare volte è da ammettere: Legge 2 §. 5 Dig. Quis ordo 38, 15) viene a cambiarsi di per sé nell' altro alquanto diverso: QUOD MINUS RARO hodie accipiendum est. »

E l'errore del Nardi non è per lo meno sopra un punto di diritto dubbio e controverso? Ma se non si può nemmeno dire ch' egli fosse in errore, perché egli invece era nel suo diritto e la sentenza errò nel condannarlo.

E dove è poi scritto che l' errore di diritto escluda la buona fede? La buona fede è un fatto etico, poco importa su quale errore si fondi. Quando il diritto si richiama alla buona fede si deve guardare se ella esista o non esista, non già se si fondi sopra un errore scusabile o inescusabile. Dice Ulpiano che il possessore di buona fede non cessa di esser di buona fede quamvis in jure erret (legge 25 paragrafo 5 de petit. hered 5-3). E altrove si nota pure che l' essere stati avvertiti non esclude la buona fede, quando si abbiano delle ragioni per credere di esser nel proprio diritto. E nei testi romani si parla di un avvertimento dato dal vero proprietario di un oggetto, al quale chi compra da un falso proprietario non ha ottemperato; o perché mai si deve far torto al Nardi di non avere ot-

temperato all' autorità municipale che non aveva come il vero proprietario diritto di esigere obbedienza dal Nardi?

La sentenza afferma infine che il Nardi stesso ha capito di essere dalla parte del torto perchè in un numero del giornale *il Telegrafo,* non ricopiò la placca, ma fece pubblicare di aver conseguito il titolo di medico chirurgo dentista, presso l'Università di Ginevra. Ora, osserva la sentenza, « altro è annunziarsi al pubblico puramente e semplicemente siccome ha fatto il Nardi come medico chirurgo dentista, altro è il dire che uno ha avuto l'onore di avere conseguito da una Università o scuola straniera codesto titolo. » Ma no, è precisamente lo stesso. Forse la sentenza si fonda per trovare una diversità sul fatto che nell'inserzione pubblicata nel *Telegrafo* era dichiarata anche la scuola estera presso la quale il Nardi aveva conseguito il suo titolo? Pare di sì se si riflette all' insistenza colla quale più sopra si nota che le iniziali D. D. S. G. non si riescono a capire da tutti.

Ma è naturale che il linguaggio di un annuncio debba essere diverso da quello di una placca, che in un giornale non si debba parlare colle iniziali. O che dunque tutta la cosa si riduce a pretendere dal Nardi ch'egli scriva per disteso le parole indicate dalle iniziali D. D. S. G.? Sarebbe un fine meschino di tanto clamore; ma è ancora più assurdo che meschino. O si ha o non si ha diritto di portare un titolo: la questione è tutta qui. Dichiarate apertamente che è proibito fregiarsi in Italia di un mero titolo conferito all'estero. Processate i dentisti italiani e stranieri di tutte le cento città d' Italia, di tutte le stazioni di cura e di bagni, che portano tranquillamente il loro titolo di medici chirurghi

dentisti o quello di cavalieri o commendatori, conferito loro dal gran duca di Mekleinburg-Schoverin o dalla repubblica di S. Marino; ma non confondete la questione con quelle povere iniziali, le intenda il pubblico o non le intenda.

Da quale scuola s'abbia il titolo non interessa nulla e il Nardi poteva risparmiarsi la dichiarazione della scuola in cui l'aveva riportato. Se l'ha fatto gli è solo perché la scuola in cui l'ha riportato è di tal valore e di tal fama ch'essa aggiunge valore e peso al titolo stesso. Ma quel titolo che al Nardi è costato più lunghi studi, più lunghe fatiche, più gravi sacrifizi e un serio ritardo nell'esercizio della carriera a cui già lo abilitava il diploma legalmente conseguito nell'Università di Roma, giudicato dal Nardi troppo modesto per l'esigenze di una seria coltura e di un esercizio veramente nobile e salutare della sua professione, quel titolo non c'è principio generale di diritto, non c'è articolo di legge che gli vieti di portarlo, quando in base ad esso egli non pretende di esercitare anzi non potrebbe esercitare nulla più di ciò cui lo abilita il diploma conseguito nell'università di Roma.

AVV. PIETRO BONFANTE
Professore di diritto romano nell'Università di Messina.

III.

Ulteriori rilievi in sostegno dell' appello

La citazione trasmessa al sig. Augusto Nardi il dì 23 luglio 1892 contestava come *titolo di imputazione* che esso Nardi *aveva in Livorno da qualche tempo aperto un gabinetto in Via Larderel N. 26 p. 2° per l'esercizio della sua professione di dentista tenendo affisso un cartello nel quale si qualifica come medico chirurgo dentista mentre legalmente non è provveduto che del diploma di dentista rilasciatogli dall' Università di Roma il 25 ottobre 1886.*

E finché si restava nei termini di questa contestazione si arrivava a comprendere come al Nardi si potesse obiettare l' art. 186 del codice penale, sul fondamento che si fosse ARROGATO il titolo o grado accademico di *medico chirurgo dentista,* di cui *non appariva* essere in possesso; sebbene veramente anche sotto cotesto aspetto la

applicabilità dell'art. 186 sarebbe stata assai dubbia, e mal si sarebbe potuta sostenere.

Ma quando il Nardi all' udienza pretoriale del 14 settembre 1892 provò CON DOCUMENTI AUTENTICI che possedeva il grado accademico o titolo di *medico chirurgo dentista* conferitogli dalla Università di Ginevra, ove studiò sussidiato dallo stesso Governo italiano: e quando la appellata sentenza *accettò pienamente* questo discarico, e pose anzi a base della sua motivazione il fatto constatato che il Nardi avesse il titolo di medico chirurgo dentista, sebbene conferitogli all' estero: allora non si comprende più neppur la possibilità di una questione, di un dubbio, non che di una condanna: e allora si manifesta una flagrante discordanza nella sentenza stessa fra il punto in cui *ammette la* ESISTENZA *del titolo*, e quello in cui *condanna la* ENUNCIAZIONE *del titolo*.

Giova por sott'occhio di questo On. Collegio, che deve giudicare in sede di appello, la disposizione di legge che si pretende violata, quelle che per applicarla furono falsamente interpetrate, le ammissioni di fatto della sentenza appellata: perchè dal loro confronto si vede e si tocca con mano la palpabile contradizione in cui cadde involontariamente il primo giudice, e il modo singolare col quale la questione rimase spostata, trascinando una ingiusta condanna.

L' art. 186 del codice penale dice: *chiunque porta indebitamente o pubblicamente la divisa e i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio* (non è il caso nostro), OVVERO SI ARROGA GRADI ACCADEMICI, *onorificenze*, TITOLI (questo sarebbe il nostro caso), *dignità, o cariche*

pubbliche, è punito con la multa di lire cinquanta a mille.

Come si vede chiaramente DA SOLO questo articolo non basta neppur per poter *discutere* il caso di chi, non si *arroga,* ma *porta* un titolo conferitogli all'estero: perché l' articolo NON DISTINGUE e *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus,* molto più nelle materie penali che non si applicano a casi non espressi (art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile). Sarebbe *applicare l' art. 186 ad un caso non espresso,* ed anzi ad *un caso in lettera escluso,* il riportare sotto la sua sanzione il fatto di chi si fregia di un titolo estero, *che possiede: l' arrogarsi* consiste nel far violenza alla legge, coll' attribuirsi una qualità che non si ha; il possesso della qualità importa diritto ad enunciarla, talché può dirsi che *non videtur vim facere qui iure suo utitur* (fr. 155. Dig. de reg. jur.).

Ma per applicare, FUOR DEI CASI ESPRESSI, l' art. 186, la sentenza appellata fa ricorso all' art. 140 della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, il quale però, in tanto può cadere in discussione in quanto è richiamato dall' art. 23 della legge 22 decembre 1888 sulla tutela della igiene e sanità pubblica, che, se non è menzionato nella sentenza appellata, deve però concorrere alla interpetrazione dell' art. 140; sicché la R. Prefettura nella nota del 28 giugno 1892, riportata nella denunzia della Questura del 3 luglio successivo, esistente in processo, ad esso espressamente si riferisce per la pretesa constatazione dell' asserto reato.

Or bene l' art. 23 or citato dice: *Nessuno* PUÒ ESERCITARE *la professione di medico-chirurgo, veterinario,*

farmacista, dentista etc., se non sia maggiore d'età ed abbia conseguito la laurea o diploma di abilitazione in un' Università, istituto, o scuola a ciò autorizzati nel Regno, O PER L' APPLICAZIONE DELL' ART. 140 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1859 SULLA PUBBLICA ISTRUZIONE. *Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.* I CONTRAVVENTORI AL PRESCRITTO NEL PRESENTE ARTICOLO SONO PUNIBILI COLLA PENA PECUNIARIA NON MINORE DI LIRE CENTO, *salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale. Sono eccettuati dal presente divieto i medici ed i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che,* AVENDO DIPLOMA DI QUALCHE UNIVERSITÀ O SCUOLA DI MEDICINA ALL'ESTERO, *esercitano la professione presso i soli stranieri.*

Dunque, come si vede, la legge vieta soltanto l'ESERCIZIO col diploma estero, a meno che questo non sia fatto riconoscere e reso esecutivo nel Regno a termini dell'art. 140 della legge 13 decembre 1859, oppure a meno che, ancorché non riconosciuto e non reso esecutivo, non si tratti di esercizio presso forestieri. Il qual *divieto di esercizio* non solo è cosa del tutto diversa dal *divieto di portare il titolo* (divieto che non esiste in nessuna legge), ma in quanto è tale, esclude questo secondo divieto; perché se la legge vieta una cosa, vuol dire che non intende di vietar l'altra; ed anzi permettendo in casi eccezionali perfino l'esercizio col diploma estero, attribuisce a questo un valore *intrinseco* in tali casi, e quindi ESTRINSECO E DI PURA FORMA SEMPRE E IN OGNI CASO, che importa per indeclinabile necessità

il diritto di fregiarsi del titolo, sempre che non se ne faccia *l' uso vietato.*

Infine l' art. 140 della legge 13 decembre 1859 dice: *Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale. Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcuna delle università italiane od in una università estera di maggior fama e che faranno constare di avere effettivamente fatto gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle università dello Stato, saranno dispensati dall' obbligo di fare gli esami speciali e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano.*

Neppur questo articolo contiene il *divieto di fregiarsi del titolo estero;* ma imponendo almeno gli esami generali nel Regno *perché esso sorta* IL SUO EFFETTO, chiaramente spiega che intende parlare di quell'effetto che è intrinseco, e che attiene o all'esercizio della professione, o all'esercizio di qualche speciale diritto, che sia per derivare da quel titolo. Sempre deve intendersi: ESERCIZIO, e il fregiarsi del titolo non è per niente trarne profitto per l'esercizio di un qualsiasi diritto o altro.

Il *Levi* nel suo commento alle leggi sulla Pubblica istruzione (Raccolta speciale, 6ª serie, vol. 1, pag. 261) così scrive sull'art. 140: *lo Stato non può, per molti ed evidenti motivi, concedere la* GARANZIA DI UN DIPLOMA ED UN' ABILITAZIONE A PROFESSIONI *se non alle persone che esso ha riconosciuto capaci. Ciò importa un legittimo esercizio di sovranità territoriale nel non riconoscere, di*

regola, come aventi effetto legale dello Stato, gli esami fatti e i gradi ottenuti fuori del Regno.

Dunque l'*effetto legale* di cui parla l'art. 140 è quello che consiste nella *garanzia del diploma* e nell'*abilitazione alla professione,* garanzia e abilitazione che si concepiscono colla pratica dell'esercizio, ma non hanno niente a che fare col fregiarsi del titolo.

Del resto una LEGGE PROIBITIVA per il fregiarsi di titoli esteri non vi è, mentre vi è pel loro uso; ed è noto che *le sanzioni proibitive* debbono essere per loro essenza ESPRESSE e non tacite o desumibili da altre diverse sanzioni.

Se questa è la legislazione, veggasi in suo confronto la sentenza appellata.

Ritenuto in fatto, essa dice, *che Nardi Augusto nel 25 ottobre 1886 riportò dalla R. Università degli studi di Roma il diploma di libero esercizio della professione di dentista.*

Che successivamente nel 16 aprile 1892 il Consigliere di Stato incaricato del Dipartimento della istruzione pubblica nella Repubblica e Cantone di Ginevra (Svizzera) concesse al Nardi il diploma di medico chirurgo dentista della Scuola dentaria di Ginevra (*diplôme de Médecin-Chirurgien-Dentiste de l'école dentaire de Genève*).

Che il Nardi, ottenuto tale diploma, fino da qualche mese aprì in qaesta Città e precisamente al piano secondo dello stabile posto in Via Larderel e segnato di numero 26 un gabinetto per l' esercizio della sua professione di dentista.

Che alla porta esterna di detto stabile il Nardi pose

una targa o placca del seguente tenore = Augusto Nardi D. D. S. G. medico chirurgo dentista. =

Che per gli effetti dell' articolo 86 del Regolamento di polizia urbana per il Comune di Livorno deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del dì 10 gennaio 1887 modificato in quella del 19 aprile successivo, reso esecutorio dalla deputazione Provinciale nell' adunanza del 7 maggio 1887 e vistato dal R. Ministero dell' Interno nel 19 luglio detto, il Nardi presentò la leggenda della suddetta placca o targa alla Direzione del locale ufficio di Polizia Municipale ; e codesta Direzione nel 14 maggio scorso approvò la leggenda su riferita.

Che le sigle — D. D. S. G. — suaccennate stanno a significare, secondo quanto affermano il Nardi e il dott. Alfonso Bottari, – diplomato della scuola Ginevrina. —

Che il Nardi più volte è stato invitato dal locale ufficio municipale d' igiene di togliere la suddetta targa o quanto meno modificarne la leggenda, non essendo egli autorizzato ad attribuirsi il titolo di medico-chirurgo. Ma il Nardi ha creduto bene di non ottemperare a tale invito, e per ciò con rapporto della Sezione di Pubblica Sicurezza di S. Leopoldo del 3 luglio ultimo scorso venne denunziato a questa R. Procura come colpevole del delitto previsto e punito dall' articolo 186 del codice penale vigente.

Attesoché per le resultanze dibattimentali nessuno impugna o possa impugnare che il Nardi nel 16 aprile 1892 riportò dalla scuola dentaria di Ginevra il diploma di medico-chirurgo-dentista E CHE EGLI FINO A QUESTO MOMENTO HA ESERCITATO LA PROFESSIONE DI DEN-

8

TISTA IN CONFORMITÀ DEL DIPLOMA RILASCIATOGLI DALLA REGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA NEL 25 OTTOBRE 1886.

E allora? Se nessuno può impugnare che il Nardi abbia riportato il diploma di medico chirurgo dentista; e se fino a questo momento egli ha esercitato soltanto la professione di dentista in conformità, non di quel diploma, ma di un altro diploma regolare italiano: di che si può disputare? E in che egli può aver contravvenuto? E a qual legge?

Non alla legge che vieta l'esercizio col diploma estero, e che a questo nega effetto in Italia, perchè egli esercitò col diploma italiano; è la sentenza che lo attesta.

Non alla legge che vieta di fregiarsi del titolo estero, PERCHÈ UNA SIMIL LEGGE NON ESISTE.

La sentenza prosegue poco appresso coll' osservare che *non esiste una legge speciale, per la quale coloro che hanno riportato dalla scuola di Ginevra il titolo non solo di dentista ma anco quello di medico chirurgo possano in Italia* FAR VALERE *e l'uno e l'altro di questi titoli.*

Ma se non esiste una legge per la quale in Italia possa *farsi valere* il titolo estero, non esiste neppure una legge per la quale in Italia il titolo estero non possa essere portato.

E qui appunto sta la confusione e il conseguente errore della sentenza appellata: perché *far valere* il titolo è cosa diversa dal portarlo; e perché essa per la prima constata e concorda che il Nardi *non ha fatto valere per niente il suo titolo estero,* ma lo ha semplicemente portato. *Se lo è attribuito,* come in altra parte dice la sentenza stessa; ma se lo è attribuito perché *lo aveva,* e non perché *se lo fosse arrogato.*

Siamo pertanto assolutamente fuori dei termini dell'art. 186 del codice penale, che è posto sotto la rubrica: USURPAZIONE DI TITOLI; per parte del sig. Nardi non *vi fu arrogazione di titolo o di grado accademico* e quindi non vi fu il delitto da quella sanzione penale contemplato.

La sentenza della Pretura di Bologna del 3 marzo 1891, che abbiamo citato nei motivi, e che è unica nella materia, dopo aver constatato che il prof. *Roberth* aveva conseguito in Bulgaria il titolo cavalleresco dell'ordine di S. Alessandro, lo proscioglie da ogni addebito con la seguente motivazione: *non essendovi dubbio sulla autenticità e validità del brevetto, convien riconoscere che veramente il Sovrano di Bulgaria ebbe a conferirglielo, e ciò stante sarebbe irragionevole il dire che se lo sia* ARROGATO USURPANDOLO' COME DOVREBBE ESSERE PER DARE FONDAMENTO AL REATO DI CUI ALL'ART. 186 SURRICORDATO.

È per queste ragioni, e per le altre presentate coi motivi, e dottamente illustrate nella consultazione dell'esimio prof. BONFANTE, che il sig. Nardi confida ottenere dalla giustizia riparatrice di questo On. Collegio la revoca di una sentenza che ingiustamente lo colpisce. Ad esso, due volte diplomato nell'arte che esercita, deve essere lecito di portare un titolo conquistato con studio tenace e con sforzi lodevoli, quando possiede pur quello legittimo e riconosciuto in Italia che lo abilita all'esercizio della professione.

Livorno, li 25 gennaio 1893

Ossequiosissimo

AVV. DARIO CASSUTÒ.